

ISSN 2283-6527

Estratto

RIVISTA SEMESTRALE DI SCIENZA COSTITUZIONALE, DIRITTO DELL'ECONOMIA E TEORIA DEL DIRITTO DIRETTA DA ALIS VIGNUDELLI

# LO STATO

Mucchi Editore



RIVISTA SEMESTRALE DI  
SCIENZA COSTITUZIONALE, DIRITTO DELL'ECONOMIA E TEORIA DEL DIRITTO

*diretta da*  
ALJS VIGNUDELLI

ANNO X - NUMERO 18 (GENNAIO 2022 - GIUGNO 2022)



Mucchi Editore

## COMITATO DI REDAZIONE

FEDERICO PEDRINI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

LUCA VESPIGNANI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

TOMMASO BARBIERI

(Università di Parma)

VALERIA BORTOLOTTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

MATTEO CALDIRONI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

ELENA CAPPELLINI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

VALENTINA CAVANI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

ILARIA DRAGHETTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

SIMONE FRANZONI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

LUCA MANDRIOLI

(Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Trento)

GIULIA MINA

(Università di Parma)

FEDERICA VERSARI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

## COMITATO SCIENTIFICO

ROBERT ALEXY (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Germania)

GUIDO ALPA (Sapienza Università di Roma, Pres. Ass. Civilisti Italiani - Italia)

ANTONIO BALDASSARRE (Luiss Guido Carli di Roma, Pres. em. Corte Cost. - Italia)

MAURO BARBERIS (Università di Trieste - Italia)

SERGIO BARTOLE (Università di Trieste, Pres. em. AIC - Italia)

CESARE MASSIMO BIANCA† (Sapienza Università di Roma - Italia)

SCOTT BREWER (Harvard University, Cambridge, MA - USA)

JÜRGEN BRÖHMER (Murdoch University, Perth - Australia)

PIERRE BRUNET (Université Paris Ouest - Francia)

AGOSTINO CARRINO (Università di Napoli Federico II - Italia)

ANTONIO D'ATENA (Università di Roma Tor Vergata, Pres. em. AIC - Italia)

BIAGIO DE GIOVANNI (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Italia)

MARIO DOGLIANI (Università di Torino - Italia)

HORST DREIER (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Pres. em. VDStRL - Germania)

GIUSEPPE DUSO (Università di Padova - Italia)

TIMOTHY ENDICOTT (Dean of the Faculty of Law, University of Oxford - Regno Unito)  
LAWRENCE M. FRIEDMAN (Stanford Law School - USA)  
ROBERTO GARGARELLA (Universidad de Buenos Aires - Argentina)  
LECH GARLICKI (Uniwersytet Warszawski, già giudice costituzionale - Polonia)  
RICCARDO GUASTINI (Università di Genova - Italia)  
JUAN CARLOS HENAO (Universidad Externado de Colombia, Pres. em. Corte Cost. - Colombia)  
CARLOS-MIGUEL HERRERA (Université de Cergy-Pontoise - Francia)  
HASSO HOFMANN† (Humboldt-Universität zu Berlin - Germania)  
NATALINO IRTI (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)  
MARIO JORI (Università degli Studi di Milano)  
PHILIP KUNIG (Freie Universität Berlin - Germania)  
CHARLES LEBEN† (Université Panthéon-Assas - Francia)  
MASSIMO LUCIANI (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei, Pres. em. AIC - Italia)  
MICHELA MANETTI (Università di Siena - Italia)  
ANDREA MANZELLA (Luiss Guido Carli di Roma - Italia)  
FABIO MERUSI (Università di Pisa - Italia)  
ERIC MILLARD (Université Paris Ouest - Francia)  
GIUSEPPE MORBIDELLI (Sapienza Università di Roma - Italia)  
PÉTER PACZOLAY (Szegedi Tudományegyetem, Pres. em. Corte Cost. - Ungheria)  
ENRICO PATTARO (*Alma Mater*-Università di Bologna - Italia)  
STANLEY L. PAULSON (Washington University, St. Louis, MO - USA)  
PIETRO PERLINGIERI (Università del Sannio, Pres. S.i.s.d.i.c. - Italia)  
GIORGIO PINO (Università degli Studi Roma Tre)  
GERALD J. POSTEMA (University of North Carolina at Chapel Hill, NC - USA)  
GIUSEPPE UGO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma - Italia)  
PIETRO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)  
GEORG RESS (Universität des Saarlandes, già giudice Cedu - Germania)  
ALBERTO ROMANO (Sapienza Università di Roma - Italia)  
BERND RÜTHERS (Rettore em. Universität Konstanz - Germania)  
ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ (Dir. Dep. de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - Spagna)  
GINO SCACCIA (Università di Teramo - Italia)  
ANTONINO SCALONE (Università di Padova - Italia)  
PIERANGELO SCHIERA (Università di Trento - Italia)  
FRANCO GAETANO SCOCA (Sapienza Università di Roma - Italia)  
MICHELE SCUDIERO (Università di Napoli Federico II, Pres. em. CUN - Italia)  
KURT SEELMANN (Universität Basel - Svizzera)  
EMANUELE SEVERINO† (Università Ca' Foscari di Venezia - Accademia Naz. dei Lincei - Italia)  
FEDERICO SORRENTINO (Sapienza Università di Roma, Pres. em. AIC - Italia)  
SANDRO STAIANO (Università di Napoli Federico II, Pres. AIC - Italia)  
GIULIANA STELLA (Università di Napoli Federico II - Italia)  
GIUSEPPE TESAURO† (Università di Napoli Federico II, Pres. em. Corte Cost. - Italia)  
KENDALL THOMAS (Columbia Law School New York - USA)  
MICHEL TROPER (Université Paris Ouest - Francia)  
STEPHEN TURNER (University of South Florida, FL - USA)  
RODOLFO VÁZQUEZ (Instituto Tecnológico Autónomo de México - Messico)  
ALJS VIGNUDELLI (Università di Modena e Reggio Emilia - Italia)  
MAURO VOLPI (Università di Perugia, già componente CSM - Italia)  
GÜNTHER WINKLER (Universität Wien, Pres. em. VDStRL - Austria)

Con il patrocinio di



Accademia di Scienze Lettere e Arti  
di Modena

ABI



Accademia degli Incamminati  
Modigliana

Con il contributo di



### **Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale, diritto dell'economia e teoria del diritto**

Direttore responsabile: Aljs Vignudelli

Direzione scientifica: Prof. Aljs Vignudelli, via Aurelio Saffi, 14 - 40131 - Bologna - [presidente@seminarimutiniensi.it](mailto:presidente@seminarimutiniensi.it)

issn 2283-6527 - autorizzazione del Tribunale di Modena 2184 del 13.10.2013

© STEM Mucchi Editore Srl - 2022 (sede: Via Jugoslavia, 14 - 41122 - Modena)

[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it) [facebook.com/mucchieditore](https://www.facebook.com/mucchieditore) [twitter.com/MucchiEditore](https://twitter.com/MucchiEditore) [instagram.com/mucchi\\_editore/](https://www.instagram.com/mucchi_editore/)

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Tipografia STEM Mucchi (MO), stampa Modigrafica (FC). Finito di stampare nel mese di luglio 2022.

#### Condizioni di abbonamento

Abbonamento annuo (2 numeri, iva inclusa):

Formato cartaceo Italia € 60,00; formato cartaceo Estero € 85,00; numero singolo € 35,00 (più spese di spedizione)

Formato digitale (con login) € 47,00; formato digitale (con ip) € 56,00; numero singolo digitale € 28,00

Cartaceo e digitale Italia (con login) € 71,00; cartaceo e digitale (con ip) € 80,00

Cartaceo e digitale estero (con login) € 96,00; cartaceo e digitale (con ip) € 105,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per variazione di indirizzo ed eventuali reclami per il mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'amministrazione della Rivista, presso la Casa editrice: L'abbonamento decorre dal 1 gennaio e dà diritto a tutti i numeri dell'annata. Il pagamento deve essere effettuato direttamente all'editore sul c/c postale n. 11051414, a ricevimento fattura (valido solo per enti e società), mediante carta di credito (sottoscrivendo l'abbonamento *online* all'indirizzo [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)). Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli, gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo. La disdetta dell'abbonamento va effettuata tramite raccomandata a/r alla sede della Casa editrice, o tramite posta elettronica certificata ([info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)), entro il 31 dicembre dell'annata in corso. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, dietro rimessa dell'importo (prezzo di copertina del fascicolo in oggetto). Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della stessa Rivista. Per l'acquisto di singoli fascicoli della Rivista consultare il catalogo *on line*. Il cliente ha la facoltà di recedere da eventuali ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r alla sede della Casa editrice, fax o e-mail (seguiti da una raccomandata a/r) entro le successive 48 ore atte a consentire l'identificazione del cliente e dell'ordine revocato (merce, data, luogo, etc.). La revoca dell'ordine deve essere spedita entro e non oltre 10 giorni successivamente alla data di sottoscrizione.

# INDICE

## Saggi

GUIDO ALPA, <i>Note sul principio di solidarietà come principio precettivo nel diritto interno e nel diritto dell'Unione europea</i> .....	11
ANTONIO BALDASSARRE, <i>Per una teoria sociale del diritto</i> .....	57
OMAR CHESSA, <i>L'interpretazione delle disposizioni come conoscenza produttiva di norme</i>	103
INES CIOLLI, <i>La rappresentanza politica. Recenti trasformazioni di una categoria ineludibile</i>	129
GIORGIO PINO, <i>Creatività dell'interpretazione giuridica?</i> .....	163

## Materiali

GAETANO AZZARITI, <i>Tutela dell'ambiente in Costituzione</i> .....	185
MARIO JORI, <i>I precetti reiterati di Uberto Scarpelli</i> .....	191
UBERTO SCARPELLI, <i>Le «proposizioni giuridiche» come precetti reiterati</i> .....	207
FEDERICO PEDRINI, <i>Colloquio su Guerra e Costituzione. Intervista al Prof. Giuseppe de Vergottini (Bologna, 30 giugno 2022)</i> .....	223

## Interventi, Note e Discussioni

ROBERTO BIN, <i>Ragionevolezza e bilanciamento nella giurisprudenza costituzionale (con particolare attenzione alle più recenti sentenze in tema di licenziamento illegittimo)</i> .....	257
ALFONSO CONTALDO, <i>La piattaforma digitale nazionale dei dati e l'algoritmo: la coesistenza della trasparenza amministrativa con l'efficienza dell'informatizzazione</i> .....	271
RICCARDO GUASTINI, <i>Breve lezione sull'autonomia contrattuale</i> .....	285
MARCO MAGRI, <i>Annullabilità di protezione ed «abuso di logica astratta» nel processo amministrativo</i> .....	297
ANTONELLA SCIORTINO, <i>A Platone non si sfugge. Il delicato equilibrio tra tecnica e politica. Tecnica, tecnocrazia, politica, governo, burocrazia</i> .....	313
ELISA VALERIANI, <i>La trasformazione delle associazioni di promozione culturale in fondazioni di partecipazione come strumento di riposizionamento strategico</i> .....	337

## Maestri del Novecento

EDITORIALE, <i>In ricordo di Paolo Grossi</i> .....	357
MASSIMO DONINI, <i>La politica dell'interpretazione. Una rilettura di Bricola</i> .....	359
TOMMASO EDOARDO FROSINI, <i>Serio Galeotti: un militante della Costituzione</i> .....	387
FERNANDA BRUNO, <i>Egidio Tosato: un giurista ancora da scoprire</i> .....	397

## Nel cortile del banano

### Recensioni

PAOLO COMANDUCCI, <i>Tocqueville, la democrazia e il dispotismo</i> .....	407
CLAUDIO LUZZATI, <i>Dell'ingiustizia discorsiva</i> .....	415
ALDO SCHIAVELLO, <i>Non c'è diritto senza fiducia. In difesa di una concezione fiduciaria del diritto</i> .....	421
► LUCA VESPIGNANI, <i>La nuova frontiera dei diritti: l'identità come affermazione di sé</i> .....	435
Schede bibliografiche.....	447

# *La nuova frontiera dei diritti: l'identità come affermazione di sé*

di Luca Vespignani\*



**Sommario:** § 1. - Dal ruolo sociale ai diritti della persona. § 2. - Una storia di discriminazioni. § 3. - Il codice civile e i “nuovi” diritti della Costituzione repubblicana. § 4. - Il cammino dell’eguaglianza nelle differenze. § 5. - Alcune questioni aperte.

**GUIDO ALPA**, *Il diritto di essere se stessi*, Milano, La nave di Teseo, 2021, pp. 333.

## § 1. - *Dal ruolo sociale ai diritti della persona*

Per ricostruire il percorso intellettuale del libro conviene partire dalla fine, e cioè dall’ultima frase, dove l’Autore afferma che «l’identità non è né una fotografia né un punto di arrivo: l’identità è uno strumento che di volta in volta può assolvere ad una funzione liberatoria o persecutoria. E il livello di civiltà di una società è dato dalla misura con cui è in grado di assicurare a ciascuno il *diritto di essere se stessi*»<sup>1</sup>. Si esprime così in forma icastica e sintetica quella che può essere considerata la chiave di lettura di una riflessione condotta in un orizzonte largo ma sempre attraverso le lenti del diritto, visto nella sua dimensione precettiva in modo da distinguergli da altre scienze sociali orientate invece a cogliere la realtà dei fatti.

Il primo tratto dell’indagine è una ricostruzione degli sviluppi del concetto di ‘persona’ nel corso del tempo. Più nello specifico, si osserva che nel diritto romano esso è correlato ad una determinata posizione sociale, «di padre di famiglia, di donna coniugata, di donna nubile, di figlio maggiorenne, di figlio minore, di schiavo, di liberto cioè schiavo liberato, di cittadino, di straniero, e così via»<sup>2</sup>, con un’impostazione che si protrae per tutto Medioevo e arriva fino all’*Ancien Régime* ponendosi qua-

\* Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

<sup>1</sup> *Il diritto di essere se stessi*, 298. Nelle note successive indicherò il volume oggetto di questa scritto con l’abbreviazione DES.

<sup>2</sup> DES, 12.

le veicolo dei privilegi associati ai vari *status*. Ed anche quando, dopo la Rivoluzione francese, il quadro cambia in virtù del riconoscimento generalizzato dei c.d. "diritti dell'uomo", il privilegio si ripropone sotto nuove forme, in primo luogo sulla scorta della centralità assunta dal diritto di proprietà che, pur essendo astrattamente garantito a chiunque, «differenzia gli individui al punto da divenire uno dei requisiti previsti per esercitare il diritto di voto»<sup>3</sup>.

Il passaggio decisivo si ha solo con l'approvazione delle Carte costituzionali del Novecento, nelle quali la sfera individuale viene sottratta alla discrezionalità del legislatore e tutelata direttamente al livello superprimario della gerarchia delle fonti normative. Con la conseguenza che, «in questo contesto, "persona" non ha il significato usato dai Romani, acquista un significato più pregnante. Per questa ragione si dice usualmente che con le costituzioni del secondo Dopoguerra *l'individuo diventa persona*, non è più un concetto astratto, ma un uomo o una donna in carne ed ossa, con i suoi bisogni, le sue aspirazioni, con la sua dignità e i suoi diritti *inviolabili*»<sup>4</sup>. In altre parole, mentre in precedenza l'idea in questione era uno strumento per distinguere e valorizzare alcuni soggetti, ora diviene un fattore di eguaglianza, nella misura in cui «il ruolo del diritto è cambiato, non consistendo più nel consolidare le differenze per proteggere i privilegiati [...], ma piuttosto nel garantire i diritti inviolabili (umani o fondamentali) a tutti, e riconoscere la loro identità»<sup>5</sup>.

In una simile prospettiva, «l'identità non è più costruita nel passato di ciascun uomo, ma guarda il presente e il futuro, e diventa una *scelta* e un'*opportunità*»<sup>6</sup>, essendo oggetto, a sua volta, di un diritto alla piena realizzazione ed esplicazione del proprio modo di essere. Per cui il problema è quello di scardinare le discriminazioni, che «riguardano sia l'individuo singolo sia l'individuo quale appartenente ad una comunità; ma la discriminazione individuale può riguardare anche l'individuo all'interno della sua stessa comunità»<sup>7</sup>, tenuto pure conto che i vari criteri discretivi tendono a combinarsi tra loro, sicché, ad esempio, «il sesso è sempre combinato con un altro criterio: con la "razza", il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, e così via»<sup>8</sup>.

Nella direzione indicata, il principale elemento dal quale passa il cambiamento è rappresentato dalla valorizzazione e dalla tutela delle situazioni giuridiche fondamentali. Si tratta di un fenomeno che ha conosciuto una lunga evoluzione, tenuto conto che «la parabola dei diritti attraversa l'Ottocento e si sviluppa insieme con il culto del diritto di proprietà, legittima il colonialismo, che ricorre, per un certo indirizzo, alle mede-

<sup>3</sup> DES, 14.

<sup>4</sup> DES, 15.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> DES, 25.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

sime argomentazioni dei giuristi e dei teologi spagnoli per legittimare la conquista delle Indie, sì che la critica dei diritti umani finisce per confondersi con la critica al diritto di proprietà»<sup>9</sup>. Del resto, gli stessi intellettuali illuministi non arrivano a prefigurare il completo superamento dell'assetto tradizionale. Infatti, si osserva che Montesquieu non manca di assegnare alla nobiltà di cui fa parte una funzione fondamentale nell'apparato di governo e che Voltaire ridimensiona l'impatto della proclamazione del principio di uguaglianza, mentre più moderno risulta l'approccio di Rousseau. E la stessa impostazione viene riscontrata – sia pure con sfumature differenti – in Filangeri e Bentham.

Tale clima culturale influenza profondamente il versante normativo, che da esso mutua le proprie categorie concettuali. In particolare, «nelle due tradizioni, la francese e l'americana, si susseguono testi dichiarativi e testi organizzativi della società con valenza "costituzionale"» e «la portata rivoluzionaria di questi testi è data innanzitutto dalla proclamazione dei diritti»<sup>10</sup>. La prima a venire alla luce è la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776, seguita dalla Costituzione del 1787, nella quale si ritrova un'articolata elencazione dei diritti fondamentali, con la possibilità di aggiungerne altri in virtù del IX emendamento. Di poco successiva è poi la Dichiarazione dei diritti che nel 1789 segna l'inizio della Rivoluzione francese, sostituita nel 1793 dalla Costituzione giacobina e poi nel 1795 da quella approvata dopo il periodo del Terrore. Diverso è invece il percorso dell'ordinamento austriaco, in cui i diritti vengono incorporati nel codice civile, e del *common law*, contraddistinto dalla mancanza di «un quadro organico di disciplina della persona»<sup>11</sup>.

Viceversa, nelle Costituzioni approvate in esito ai moti del '48 si registra un arretramento rispetto ai risultati raggiunti nel Settecento. Ad esempio, nello Statuto albertino «i diritti dell'uomo sono ignorati. Non vi è la proclamazione dei diritti dell'uomo ma solo la declinazione dei diritti e dei doveri del cittadino»<sup>12</sup>, sebbene non manchino casi nei quali emerge un'impostazione più moderna, a cominciare dalla Costituzione francese del 1848 e da quella romana del 1849, dove si legge un esplicito rifiuto dei privilegi di nascita o di casta. Finché, in coerenza con la sequenza prospettata sopra, una decisa inversione di tendenza si registra con le Carte costituzionali contemporanee, il cui paradigma, dal punto di vista in parola, sono la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950.

<sup>9</sup> DES, 53.

<sup>10</sup> DES, 63.

<sup>11</sup> DES, 69.

<sup>12</sup> DES, 72.

§ 2. - *Una storia di discriminazioni*

Si è detto che Alpa individua nelle discriminazioni l'antitesi del diritto alla piena realizzazione di sé quale componente essenziale di una concezione moderna della persona ed in effetti, «se si guarda all'individuo sottostante alla configurazione astratta ci si avvede che l'uomo esiste, viene cioè in considerazione, soltanto se distinto da altri uomini; e che le distinzioni tra individui sono correlate a due fattori fondamentali: il fattore naturale e il fattore sociale. Il primo è basato sulla concezione della natura traslata nel mondo del diritto, il secondo dipende dalla nascita ed è costruito sull'uomo in considerazione della sua condizione naturale [...]. È dunque questo il percorso che porta a comprendere i diversi significati di "persona", il modo nel quale il diritto costruisce l'immagine e il ruolo della persona, il modo nel quale il diritto può discriminare o tutelare»<sup>13</sup>.

Circa le discriminazioni basate sulla natura, Alpa prende in esame innanzitutto quelle relative al sesso, segnalando la posizione di minorità nella quale le religioni del Libro pongono la componente femminile, pur osservando che «la contrapposizione uomo-donna è una costante nella storia dell'umanità, a qualsiasi latitudine e in qualsiasi momento storico»<sup>14</sup>. Una contrapposizione il cui superamento comincia nell'ambito dell'Illuminismo, con alcune intellettuali del livello di Louise-Félicité de Kéralio e Olympe de Gouges in primo piano e prosegue nell'Ottocento, in Italia anche sotto la spinta, tra l'altro, di Cristina di Blegiojoso e Anna Maria Mozzoni. Tuttavia, nel Code Napoleon l'impostazione resta rigidamente maschilista, atteso che «il modello di famiglia laico, borghese [...] corrispondeva così ad una "forte struttura di comando" funzionale alla società capitalista ottocentesca»<sup>15</sup> e nella medesima linea si muove pure il codice italiano del 1865, tant'è che occorrerà attendere fino al 1919 perché la donna divenga *sui juris* per effetto dell'abolizione della potestà maritale. Il che le consentirà di accedere alla professione forense, mentre «per le altre professioni, il notariato e la magistratura, così come per la rappresentanza politica, occorrerà attendere altri decenni, non solo perché l'ingresso nel mondo del diritto era ancora circondato da ostilità, opposizioni, ritardi culturali e meschine limitazioni, ma anche perché esercitare le funzioni notarili o le funzioni magistratuali significava svolgere un ruolo di natura pubblicistica»<sup>16</sup>.

Allo stesso modo, alla natura si ricollegano le discriminazioni fondate sulla "razza", nella misura in cui «è sempre qualcosa di aderente alla natura considerata nella sua consistenza fisica e nella sua apparenza ciò che i razzisti credono (o fingono) di ritrovare negli individui qualificati come diversi»<sup>17</sup>. È un problema emerso nel dibattito sulla definizione del-

<sup>13</sup> DES, 43.

<sup>14</sup> DES, 83.

<sup>15</sup> DES, 89.

<sup>16</sup> DES, 93.

<sup>17</sup> DES, 107.

la condizione giuridica degli Indios, considerato da Alpa emblematico del confronto tuttora in atto sul tema del rapporto con l'altro, ma che ha trovato probabilmente la sua espressione più tragicamente emblematica nella plurisecolare persecuzione degli Ebrei, brevemente ricostruita in alcuni dei suoi passaggi essenziali.

Più nello specifico, una volta superato l'esclusivo riferimento alla sfera fisica «nel processo di interiorizzazione dell'immagine della persona l'uomo è considerato dotato di sensibilità e di ragione, ma anche come rappresentante della sua specie [...]. E proprio l'unitarietà di spirito e corpo è alla base della teoria delle razze umane, descritta metaforicamente nella distinzione tra notte/giorno/alba/crepuscolo, in cui i popoli del giorno sono quelli caucasici, che esprimono il vertice dell'umanità, degradandosi poi la qualità umana via via con il colore sempre più scuro della pelle»<sup>18</sup>, salvo trovare un ulteriore supporto nelle teorie evoluzionistiche, richiamate per giustificare la superiorità dei bianchi sugli altri popoli. Discorso, questo, declinato nel libro pure con riferimento alla storia della schiavitù negli Stati Uniti ed a quella del colonialismo italiano, di cui si propone una sintesi attenta soprattutto alle implicazioni giuridiche.

### § 3. - *Il codice civile e i "nuovi" diritti della Costituzione repubblicana*

Proseguendo nel suo ragionamento sul "diritto di essere se stessi", Alpa si occupa poi del vincolo della terra, collocandolo all'origine di quello statuto personale, riconducibile alla nozione attuale di cittadinanza, per cui «la persona ovunque essa sia porta con sé le regole che la identificano come essere umano, e come titolare dei diritti della personalità, che il suo ordinamento le riconosce»<sup>19</sup>. Ma il collegamento ad un determinato territorio, oltre che una valenza più strettamente giuridica, ha implicazioni anche sul piano della lingua, delle tradizioni, della storia, della cultura e si riconduce così nell'alveo più esteso della nazione, nel quale si aggiunge un ulteriore componente di taglio spirituale.

Sempre in relazione alla sfera dei segni distintivi, ci si sofferma altresì sulla progressiva affermazione - dall'alto Medio Evo in avanti - del nome quale elemento connotativo a partire dalla considerazione che «la cognomizzazione è stata frutto della riqualificazione dell'individuo: l'individuo non è più monade amorfa della folla anonima, ma ha una sua personalità espressa dal nome. Il nome è segno di libertà: non è un caso che la Costituzione italiana, come altri testi costituzionali, riconosca nel nome un connotato essenziale della persona, e tuteli il nome come un diritto fondamentale insieme con la capacità giuridica (art. 22)»<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> DES, 116.

<sup>19</sup> DES, 127.

<sup>20</sup> DES, 140.

Su questa direttrice di sviluppo, si arriva a prendere in esame la nozione ottocentesca di 'soggetto di diritto', chiarendo che l'uomo si qualifica «non per i suoi caratteri etico-psicologici né per i suoi rapporti sociali, "ma solo in virtù del riconoscimento formale da parte dell'ordinamento giuridico. Il soggetto di diritto è "punto di legittimazione soggettiva di conseguenze giuridiche e la personalità e la capacità di legittimazione non sono qualità del soggetto ma forma e presupposto di tutte le qualità giuridiche che alla persona possono essere conferite»<sup>21</sup>. Siamo cioè di fronte ad una creazione artificiale, a favore della quale nel nostro Paese «alla fine del 1938 sono codificati – quali diritti soggettivi assoluti della persona – il diritto all'integrità fisica, il diritto al nome e allo pseudonimo, e il diritto all'immagine, che riguarda l'immagine fisica, come riprodotta dalle nuove tecniche della fotografia e del cinema (artt. 5-10); dal diritto penale si derivano poi altri diritti, all'onore e alla reputazione»<sup>22</sup>.

Si realizza così un primo grado di garanzia, che si completa ed arricchisce con l'approvazione della Costituzione repubblicana, ricca «di riferimenti alla persona in quanto tale (per la quale valgono gli artt. 2, 3 e 22 Cost.) e per le disposizioni che presuppongono il "valore della persona" e confermano l'esistenza di un principio generale diretto alla tutela della persona (artt. 9, 13-27, 29-31, 33, 34, 35-40 e 41-54 Cost.)»<sup>23</sup>. In particolare, si sofferma l'attenzione sull'art. 2 Cost., dando conto dell'alternativa tra una concezione dello stesso quale espressione sintetica di tutte le successive previsioni relative alle singole situazioni giuridiche costituzionalmente sancite, ovvero quale formula aperta, suscettibile di dare ingresso nell'ordinamento ad ulteriori valori non esplicitamente richiamati. E si aderisce ad una posizione intermedia, ritenendo che «l'art. 2 sia un testo "aperto", intessuto dei valori condivisi dalla coscienza sociale, destinato a rendere "fluidico" il sistema, informato ad un diritto mite, alla pluralità dei diritti, distinti tra diritti-pretesa e diritti-opportunità»<sup>24</sup>.

In particolare, si individua negli artt. 2 e 3 della Costituzione la matrice dei c.d. "nuovi" diritti, per cui «accanto alla capacità giuridica, all'identità fisica, alla cittadinanza si sono creati il diritto alla privacy [...]; il diritto alla tutela dalla raccolta informatica dei dati personali; il diritto all'identità personale [...]; il diritto all'identità sessuale; il diritto alla salute (elaborato nel collegamento di queste norme con l'art. 32 Cost.) [...]; il diritto all'ambiente salubre (elaborato nel collegamento di queste norme con gli artt. 9 e 32 Cost.)»<sup>25</sup>. Con una progressione tuttora in corso, che di recente ha interessato anche la sfera della bioetica (si fa riferimento al diritto a preservare il proprio patrimonio genetico, al diritto alla procreazione, al diritto alla prevenzione dell'accanimento terapeutico) e che ren-

<sup>21</sup> DES, 151.

<sup>22</sup> DES, 153.

<sup>23</sup> DES, 157.

<sup>24</sup> DES, 158.

<sup>25</sup> DES, 158-159.

de sempre più frequente il ricorso al bilanciamento nell'ottica di garantire una ragionevole coesistenza tra i vari interessi in campo. Inoltre, si segnala l'argine contro le discriminazioni innalzato con l'affermazione del principio di eguaglianza, sia pur senza impedire le differenziazioni nella misura in cui lo si legge nel senso di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Principio in ordine al quale, da un lato, si condivide la scelta di rafforzare l'efficacia della previsione costituzionale attraverso la legislazione ordinaria e, dall'altro lato, si evidenziano alcuni problemi sotto il profilo interpretativo.

Di tutto il complesso universo di situazioni giuridiche soggettive messo in moto da un simile impianto concettuale, Alpa indica nella dignità umana il comune denominatore, riconoscendovi «l'elemento essenziale della nuova concezione della persona, una sorta di "antropologia dell'*homo dignus*", che connota il modo nel quale l'uomo deve essere considerato come portatore di valori, al riparo dunque dalle minacce alla vita, alla salute, alla libertà, e come fine, non come mezzo da parte degli altri uomini»<sup>26</sup>. Di essa si sposa una concezione funzionale, intendendola nei termini di un valore realizzabile soprattutto tramite l'attività degli organi giurisdizionali, della quale si dà conto in maniera sintetica tracciando un quadro sia della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, sia di quella della Corte di Strasburgo sulla Convenzione europea dei diritti umani e della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla Carta di Nizza e sul Trattato di Lisbona.

#### § 4. - *Il cammino dell'eguaglianza nelle differenze*

Su questo sfondo teorico, Alpa procede ad una serie di approfondimenti su alcuni degli argomenti più controversi, a cominciare dalla tutela della donna, di cui si ricostruisce l'evoluzione nei vari ambiti della vita sociale dal lavoro alla famiglia, e dal contrasto delle discriminazioni nella sfera sessuale, oggetto di un'ampia ricognizione estesa anche alla giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, in quanto «gli Stati Uniti sono il Paese nel quale sono stati riconosciuti i diritti dei diversi in via prioritaria»<sup>27</sup>, per arrivare ad un'attenta analisi della disciplina delle unioni civili recentemente approvata in Italia.

Allo stesso modo, tuttora molto lontana dal trovare un assetto convincente è la problematica della razza, affrontata nel libro soprattutto nella prospettiva dell'*hate speech*, in ordine al quale si osserva che «nel mondo occidentale si possono distinguere sinteticamente due modelli estremi di reazione: quello per così dire europeo, che si basa sul bilanciamento dei diritti fondamentali e pertanto legittime limitazioni alla libertà di espressione, e l'altro, per così dire, statunitense, che invece non appone alcun

<sup>26</sup> DES, 165.

<sup>27</sup> DES, 188.

limite alla libertà di espressione e proprio in nome di essa considera legittimo il linguaggio dell'odio»<sup>28</sup>. E di ciò si trae conferma esaminando alcune decisioni della Corte di Cassazione italiana in cui il diritto di manifestare il proprio pensiero sancito dall'art. 21 Cost., ad esempio sotto specie di diritto di critica o di satira ovvero di diritto di informare, viene contemperato col sentimento religioso o col diritto all'onore, cosicché è evidente che «la libertà di espressione non può considerarsi – nel nostro ordinamento – al vertice di una piramide in cui tutto è consentito. In particolare, il limite della tutela dei valori della persona, che riassuntivamente potremmo definire in termini di *dignità*, impone la continenza»<sup>29</sup>. Il che trova peraltro corrispondenza pure nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonostante essa non abbia proceduto a definire l'*hate speech*, e della Corte di giustizia.

Un altro fronte sul quale si concentra l'attenzione è quello dei diritti della personalità "costituzionalizzati", nel senso che, in molti casi, in prima battuta sono stati ricavati in via interpretativa a partire dalla Carta costituzionale, per quanto riguarda l'Italia principalmente dall'art. 2 Cost., salvo trovare successivamente riconoscimento anche nella normativa ordinaria ed eurolunitaria. In tale scenario, il più risalente è il diritto alla *privacy*, che negli Stati Uniti nasce alla fine dell'Ottocento con l'elaborazione dottrinale di Warren e Brandeis ed approda in Europa nella seconda metà del Novecento, inizialmente attraverso la giurisprudenza e poi nella legislazione fino alla disciplina predisposta dall'Unione Europea. Più recente è, invece, il diritto all'identità personale, che «differisce dalla riservatezza perché questa tende a tutelare il segreto della vita privata, mentre il diritto all'identità personale si riferisce agli aspetti manifestati della personalità. E differisce dalla reputazione, perché questa esprime un giudizio, e può riguardare fatti e dati veritieri o verisimili o falsi, quella "la proiezione sociale della personalità"»<sup>30</sup>, ricollegandosi al diritto all'oblio, in virtù del quale, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Google Spain* del 2014, «l'interessato ha diritto a ottenere la cancellazione dei dati che risultino lesivi, sempre che tuttavia ciò non sacrifichi l'interesse pubblico all'informazione»<sup>31</sup>, sebbene per il momento non vi sia sul punto un orientamento univoco delle corti nazionali.

Nondimeno, le situazioni al centro del dibattito più acceso sono quelle relative all'identità biologica e all'identità sessuale, che chiamano in causa valori non di rado contrastanti, come accade, ad esempio, per la procreazione assistita e per l'aborto ovvero per la transessualità e le questioni di genere, tant'è che la stessa «gioca spesso un ruolo anfibolo, e l'espressione presenta un'ambiguità semantica che si presta a fornire l'a-

<sup>28</sup> DES, 204.

<sup>29</sup> DES, 210.

<sup>30</sup> DES, 228.

<sup>31</sup> DES, 231.

libi per soluzioni opposte dei problemi posti al giurista»<sup>32</sup>. Ed anche in argomento nel libro si propone una succinta rassegna di casi giudiziari, in modo da cogliere i passaggi più emblematici di un percorso ancora lontano dal trovare compimento.

Dopodiché, sempre rimanendo sulla medesima traccia, si dedica un capitolo all'identità digitale, attribuendo ampio risalto all'opera di Stefano Rodotà in veste sia di studioso, sia di Garante della *privacy*, sia di legislatore. In proposito, si prefigurano tre «linee di sviluppo della normativa concernente i dati personali avviate dagli organi dell'Unione Europea in fasi progressive: i) una concerne la protezione dei dati come espressione ed immagine della persona, e quindi come specificazione del *diritto generale della personalità*, che si è venuto costruendo nel nostro modello alla fine dell'Ottocento sulla base di influenze della cultura francese e tedesca; ii) un'altra riguarda la costruzione del mercato dei dati, che sono componente essenziale del mercato digitale, la loro circolazione e quindi l'autorizzazione, o il consenso da parte dell'interessato, alla loro acquisizione, al trattamento e all'utilizzazione ed include anche la proprietà delle banche di dati realizzate dagli operatori economici; iii) un'altra ancora attiene ai contratti che hanno contenuto digitale, tra i quali possono essere rinvenuti dati di natura personale»<sup>33</sup>. Salvo concentrare il discorso soprattutto sull'ultimo profilo, illustrando i diversi orientamenti riscontrabili nell'esperienza statunitense, comunque improntata ad una concezione favorevole alla commercializzazione dei dati personali da parte dei titolari e contrapponendola all'approccio europeo, nel quale trova più spazio la preoccupazione di proteggere la sfera della persona, talché «si può pensare ad un complesso di iniziative tra loro coordinate, proprio sfruttando le proposte e le regole già vigenti provenienti dall'Unione: l'interpretazione estensiva dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali, la qualificazione estensiva del diritto alla *privacy*, la valorizzazione del consenso e del recesso, il rafforzamento dei controlli sul mercato digitale, senza pervenire alla qualificazione del rapporto dato-persona in termini di proprietà»<sup>34</sup>.

Infine, ci si sofferma sulla dimensione collettiva delle tematiche identitarie, sulla scorta della premessa che «l'identità intesa non come coscienza di sé ma come proiezione del sé all'esterno, e quindi come costruzione soggettiva, come si vuole apparire ed essere percepiti, si contrappone all'identità costruita dall'esterno, che viene sovrapposta all'individuo come una capsula, un'armatura, una prigione. L'esterno può essere costruito da un gruppo, a cui l'individuo partecipa volontariamente, oppure da una comunità, o, ampliando il raggio, da una nazione a cui l'individuo non aderisce volontariamente, ma è ascritto per i caratteri che condivide con gli altri»<sup>35</sup>. Più nello specifico, anche qui si evidenziano una molteplicità

<sup>32</sup> DES, 239.

<sup>33</sup> DES, 259-260.

<sup>34</sup> DES, 266.

<sup>35</sup> DES, 273.

di occasioni di discriminazione, basate sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche, sull'etnia e su altro ancora, alle quali si contrappone il rimedio tipicamente giuridico della tutela delle minoranze, nel significato di «attuazione del principio di eguaglianza in senso sostanziale, oppure del principio di eguaglianza in senso formale»<sup>36</sup>. E si completa il giro d'orizzonte con una digressione sul concetto di 'cittadinanza', e cioè sull'elemento determinate per definire l'appartenenza ad un determinato Stato, attualmente al centro di un acceso confronto in rapporto alla gestione di grandi fenomeni migratori che il nostro ed altri Paesi stanno affrontando in modo non sempre lineare. Infatti, siamo in presenza di un diritto dell'immigrazione «articolato su più livelli e sovente ispirato a logiche non perfettamente coerenti tra di loro, le quali alternano, a seconda delle fonti coinvolte e del contesto storico da cui promanano i provvedimenti in oggetto, i valori di solidarietà e rispetto dell'umana dignità al paradigma securitario del controllo e della marginalizzazione del "diverso"»<sup>37</sup>.

### § 5. - *Alcune questioni aperte*

In estrema sintesi, nella ricostruzione di Alpa l'identità cessa di corrispondere ad un ruolo eteroattribuito per divenire un risultato nella disponibilità del singolo, che si riconosce titolare di un diritto di essere se stesso. Diritto che, da un lato, implica il superamento di tutte le discriminazioni derivanti dai criteri identitari e, dall'altro lato, si realizza grazie all'affermazione di una serie di prerogative riconducibili al valore della dignità. Con l'effetto di una moltiplicazione di situazioni giuridiche soggettive duramente criticata da alcuni perché condurrebbe alla dissoluzione della dimensione comunitaria dando luogo ad un'atomizzazione della società in cui si perderebbe di vista il versante dei doveri<sup>38</sup>.

Peraltro, anche senza condividere giudizi così radicali si deve prendere atto che le varie istanze tutelate molto spesso sono destinate a collidere tra di loro, come nel libro si evidenzia per quanto concerne il caso della libertà di manifestazione del pensiero che diventa veicolo dell'*hate speech*. Di conseguenza, il problema è assicurarne un'ordinata coesistenza ed in proposito la risposta ad oggi più ampiamente condivisa indica nel bilan-

<sup>36</sup> DES, 275.

<sup>37</sup> DES, 290.

<sup>38</sup> «Si esaltano i 'diritti' presunti civili, ovvero egoici, connessi sempre più alla sfera sessuale, al fine di distogliere l'attenzione dai diritti sociali ed economici. Così l'imparzialità si concentra sulle pretese soggettive in una privatizzazione crescente di ogni dimensione pubblica della vita. La imparzialità non tocca i gangli del potere, ma la dimensione privatissima, la quale solo in apparenza viene politicizzata: quanto più si esaltano il 'genere', la 'umanità', tanto più si lascia passare l'idea che sia questa la 'vera' politica e che il 'vero' diritto sia quello che si afferma esclusivamente nella tutela della dimensione privata scissa dalla appartenenza dell'individuo alla comunità. L'altra faccia della 'giuridicizzazione' del privato è la privatizzazione del politico, ovvero l'asservimento dei singoli ai bisogni del capitale e del profitto universale» (A. CARRINO, *La costituzione come decisione*, Milano-Udine, Mimesis, 2019, 93).

ciamento<sup>39</sup> lo strumento da utilizzare in via prioritaria rispetto a qualunque criterio alternativo, ad esempio quello diretto a rinvenire una qualche forma di gerarchia tra le differenti posizioni coinvolte<sup>40</sup>. Sebbene ciò apra la strada ad ulteriori questioni, a cominciare dall'interrogativo sul tasso di discrezionalità insito in operazioni del genere.

In tal senso, va innanzitutto considerato che i fattori da bilanciare presentano, non di rado, un elevato tasso di indeterminatezza. Si tratta di una circostanza che non sfugge ad Alpa, il quale in più occasioni sottolinea il carattere vago di alcune previsioni e specialmente del concetto di 'dignità', suscettibile talvolta di essere invocato a supporto di obiettivi eventualmente pure contrapposti. Il che risulta particolarmente rilevante a fronte della funzione trainante attribuita alle giurisdizioni nazionali e sovranazionali in qualità sia di interlocutrici necessarie dei Parlamenti, sia di loro sostitute nella ricerca del punto di equilibrio tra le esigenze in campo. Infatti, una simile circostanza chiama in causa il principio democratico-rappresentativo accolto dalla nostra e da molte costituzioni occidentali contemporanee, richiedendo un ragionamento sul grado di legittimazione del potere giurisdizionale in ordine ai compiti di cui viene investito.

Questi sono alcuni dei nodi da sciogliere che restano sottesi al ragionamento fin qui ripercorso. Di essi l'autore di *Il diritto di essere se stessi* è ovviamente consapevole e li supera in nome di una lettura del quadro normativo improntata alla fiducia nella forza propulsiva dei diritti. Il banco di prova di un simile approccio sarà costituito dalla sua capacità di produrre nel corso del tempo un esito a somma positiva in favore dell'insieme dei cittadini, in coerenza con la matrice rappresentativa del nostro sistema costituzionale.

<sup>39</sup> Sul tema del bilanciamento la letteratura è assai vasta e ci si limita a rinviare, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, a R. BIN, *Diritti e argomenti*, Milano, Giuffrè, 1992 e, più di recente ad A. MORRONE, *Il bilanciamento nello Stato costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2014 e G. PINO, *Diritti e interpretazione*, Bologna, il Mulino, 2010, 173 ss. Di R. BIN si veda anche *Ragionevolezza e bilanciamento nella giurisprudenza costituzionale (con particolare attenzione alle più recenti sentenze in tema di licenziamento illegittimo, supra in questa Rivista, 257 ss.*

<sup>40</sup> Il riferimento è alla posizione secondo la quale «il contrasto degli interessi implicati nei nuovi diritti (cosiddetti di libertà) rispetto ai valori insiti nei diritti di libertà in senso proprio, da un lato conferma la diversità tra le due categorie e la probabile irriducibilità dell'una all'altra, dall'altro lato pone il problema dell'individuazione di un criterio generale che, almeno in via orientativa, permetta di risolvere in un dato senso il contrasto suddetto. Mi chiedo se la ricerca di un simile principio debba o possa avvenire seguendo le implicazioni di recenti considerazioni di Bobbio. Bobbio prima di tutto sottolinea che "lo Stato liberale è il presupposto non solo storico ma anche giuridico dello Stato democratico."; in secondo luogo precisa che i tradizionali diritti di libertà, quale nucleo tipico ed essenziale appunto dello Stato liberale, sono in un certo senso superiori e precedenti agli stessi principi dello Stato democratico» (S. FOIS, «Nuovi» diritti di libertà, in IDEM, *La libertà di informazione*, a cura di A. Vignudelli, Rimini, Maggioli, 1991, 451).

*Abstract*

The paper reviews Guido Alpa's essay *The Right to be oneself*. The starting point of the book is a reconstruction of the evolution of the notion of person, from Roman law to the current conception, in which it becomes, especially after the introduction of the Constitutions of the second half of the twentieth century, the basis for the recognition of a series of subjective legal situations traceable to the value of dignity. After that, on this basis, an analysis is made of the main causes of discrimination historically evidenced and the policies put in place to overcome them. In closing, a number of problematic issues related to the proliferation of rights are highlighted, particularly with regard to the progressive shift in the institutional arrangement in favor of judicial power, which is entrusted with their protection even at the expense of parliaments as the seats of popular representation.

## Saggi

GUIDO ALPA, *Note sul principio di solidarietà come principio precettivo nel diritto interno e nel diritto dell'Unione europea*

ANTONIO BALDASSARRE, *Per una teoria sociale del diritto*

OMAR CHESSA, *L'interpretazione delle disposizioni come conoscenza produttiva di norme*  
INES CIOLLI, *La rappresentanza politica. Recenti trasformazioni di una categoria ineludibile*

GIORGIO PINO, *Creatività dell'interpretazione giuridica?*

## Materiali

GAETANO AZZARITI, *Tutela dell'ambiente in Costituzione*

MARIO JORI, *I precetti reiterati di Uberto Scarpelli*

UBERTO SCARPELLI, *Le «proposizioni giuridiche» come precetti reiterati*

FEDERICO PEDRINI, *Colloquio su Guerra e Costituzione.*

*Intervista al Prof. Giuseppe de Vergottini (Bologna, 30 giugno 2022)*

## Interventi, Note e Discussioni

ROBERTO BIN, *Ragionevolezza e bilanciamento nella giurisprudenza costituzionale (con particolare attenzione alle più recenti sentenze in tema di licenziamento illegittimo)*

ALFONSO CONTALDO, *La piattaforma digitale nazionale dei dati e l'algoritmo:*

*la coesistenza della trasparenza amministrativa con l'efficienza dell'informatizzazione*

RICCARDO GUASTINI, *Breve lezione sull'autonomia contrattuale*

MARCO MAGRI, *Annullabilità di protezione ed «abuso di logica astratta» nel processo amministrativo*

ANTONELLA SCIORTINO, *A Platone non si sfugge. Il delicato equilibrio tra tecnica e politica.*

*Tecnica, tecnocrazia, politica, governo, burocrazia*

ELISA VALERIANI, *La trasformazione delle associazioni di promozione culturale in fondazioni di partecipazione come strumento di riposizionamento strategico*

## Maestri del Novecento

EDITORIALE, *In ricordo di Paolo Grossi*

MASSIMO DONINI, *La politica dell'interpretazione. Una rilettura di Bricola*

TOMMASO EDOARDO FROSINI, *Serio Galeotti: un militante della Costituzione*

FERNANDA BRUNO, *Egidio Tosato: un giurista ancora da scoprire*

## Nel cortile del banano

Recensioni

PAOLO COMANDUCCI, *Tocqueville, la democrazia e il dispotismo*

CLAUDIO LUZZATI, *Dell'ingiustizia discorsiva*

ALDO SCHIAVELLO, *Non c'è diritto senza fiducia. In difesa di una concezione fiduciaria del diritto*

LUCA VESPIGNANI, *La nuova frontiera dei diritti: l'identità come affermazione di sé*

Schede bibliografiche